



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

valido

"ALLEGATO A"

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA,
MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA**

*Regolamento approvato con delibera
consiliare N. 145 del 27/10/1984 - di-
venuta esecutiva il 13/1/1985.*

I N D I C E

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA
- ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA - PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO - SOCIETA' INFRASETTOREALI
- ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 6 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA
- ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA
- ART. 8 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
- ART. 9 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI
- ART. 10 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI
- ART. 11 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO
- ART. 12 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI
- ART. 13 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE
INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 14 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE -
SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA'
- ART. 15 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
- ART. 16 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE,
DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA'
SANITARIA
- ART. 17 - CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

- ART.18 - VIGILANZA
ART.19 - SANZIONI
ART.20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.21 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

- ALLEGATO "A" - SUPERFICIE ABITATA NELLE SINGOLE ZONE
TERRITORIO COMUNALE
- ALLEGATO "B" - INDICAZIONI PER LE PROCEDURE
DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE NE
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTI
- ALLEGATO "C" - DISTANZE DI CUI ALL'ART.6 CALCOLATE SU
BASE DEI DATI ACQUISITI AL 31/12/1993

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, mestieri affini ed estetista ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati dovunque tali attività siano esercitate (in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze, anche a titolo gratuito, nonchè negli appositi reparti di alberghi, hotels, ospedali, ecc.) e quali che siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate dalla legge 14 febbraio 1963, n.161 - modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n.1142, integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n.735 -, dalla legge 4 gennaio 1990 n.1, dalla L.R. 4 agosto 1992 n.32, modificata dalla L.R. 3 marzo 1993 n.12 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
E' esclusa qualsiasi attività propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime regolate dal R.D. n.1265/34 (T.U. Leggi Sanitarie) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con il termine BARBIERE si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio tradizionalmente complementare.
3. Con il termine PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'esecuzione di acconciature degli stessi, alla colorazione e decolorazione, all'applicazione di parrucche e ad ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello.
Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere".
4. Con il termine MESTIERI AFFINI a quelli di barbiere o di parrucchiere si indicano le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto esterno del corpo a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelli di truccatore, visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico, tricologo, tatuatore.
5. Con il termine ESTETISTA si designano le attività finalizzate alla fornitura delle prestazioni e dei trattamenti indicati dall'art.1 della legge 4/1/1990 n.1, ivi comprese l'abbronzatura e la sauna, con le esclusioni previste dalle stesse disposizioni.

ART. 2 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA

1. E' istituita la Commissione consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, ai sensi dell'art.3 della legge n.1142 del 1970, composta come segue:
 - Sindaco o Assessore delegato Presidente
 - n.3 rappresentanti effettivi
e n.3 rappresentanti supplenti
delle Associazioni provinciali
degli Artigiani maggiormente
rappresentative Membri
 - n.3 rappresentanti effettivi
e n.3 rappresentanti supplenti
dei Sindacati provinciali dei
lavoratori maggiormente rap=
presentativi Membri
 - un responsabile del Servizio
Sanitario di Igiene Pubblica
o suo delegato Membro
 - il Comandante della Polizia
Locale del Comune o suo
delegato Membro
 - n.1 rappresentante effettivo
e n.1 rappresentante supplente
della Commissione Provinciale
per l'Artigianato o suo dele=
gato artigiano della categoria
residente nel Comune Membro
2. Funge da Segretario della Commissione un funzionario del settore Polizia Locale del Comune.
3. La designazione dei componenti delle Associazioni artigiane e dei Sindacati dei lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni membri, il Sindaco assegna un ulteriore termine di trenta giorni per provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione la quale risulta validamente costituita in tutti gli effetti. E' fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, circa:
- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
 - le domande di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e quelle di trasferimento di quelli esistenti;
 - il calendario e gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi;
 - l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
 - inattività dell'esercizio;
 - ogni altra questione riguardante la categoria.
5. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrà essere rinnovata.
6. La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la riunione della Commissione è valida, indipendentemente dal numero dei presenti, che devono essere almeno due.
7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. L'astensione nella votazione equivale a voto contrario.
8. Il voto può essere segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti alla seduta.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, sedi o distaccamenti delle Forze Armate e simili, semprechè

dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art.9.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.
5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di apporre all'esterno, ben visibile, apposita tabella delle dimensioni minime di cm.30 per 10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.
6. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere e parrucchiere è vietato esercitare qualsiasi attività affine e l'attività di estetista, salvo regolare autorizzazione, anche se quest'ultima viene svolta come "dimostrazione di prodotti per la cosmesi".
7. In deroga al comma precedente, i barbieri e i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art.9 - comma 2° - della legge 4 gennaio 1990, n.1.
8. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista o mestieri affini è vietato, salvo regolare autorizzazione, esercitare l'attività di barbiere o parrucchiere anche se dette attività vengono svolte solo a titolo di "dimostrazioni".
9. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971 n.426 alla vendita di prodotti cosmetici possono essere autorizzate ad esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento e che pertanto vengano rispettate le superfici minime del locale in cui viene svolta l'attività, venga accertata la qualificazione professionale degli addetti e che sussista

la distanza minima prevista dal successivo art.6. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, così come previsto dall'art.7 della legge 4 gennaio 1990, n.1 (commi 1 e 2).

**ART. 4 - AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA
- COMPRESA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO
ESERCIZIO - SOCIETA' INFRASETTORIALI**

1. Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco, sentita la Commissione, può rilasciare ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge n.443 del 1985 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dal successivo art.6
4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge n.443 del 1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dal successivo art.6.
5. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio a condizione che, fatta eccezione per quella di manicure, ogni attività sia svolta in appositi, distinti e separati ambienti.
6. In deroga al comma precedente, presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere, a condizione che le attività siano svolte in fasce orarie diverse.
7. Nel caso di società, l'esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che i soci siano in possesso delle qualifiche professionali per coprire le attività. Ogni socio dovrà

espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato; tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione. Nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

8. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, fra l'altro, previa dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 e che, per ciascuna attività, siano rispettate le superfici minime di cui all'art.8.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'esercizio delle attività, di cui al precedente art.1, è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art.2, sulla base dei criteri indicati ai successivi artt. 6, 7, 8 e previo accertamento:
 - a) del possesso da parte dell'impresa (sia individuale che societaria) di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985 [è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; è artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi di cui alla legge 8/8/1985 n.443, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa (escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni), a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale].
L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Nel caso di impresa non operante, l'accertamento della C.P.A. dovrà riguardare l'esistenza di presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge n.443 del 1985;

- b) per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della C.C.I.A.A. Tale accertamento spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso che il richiedente sia una società, dovranno essere inoltre allegate: copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto con gli estremi di iscrizione nei Registri delle società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero di registrazione presso l'Ufficio Registro degli Atti Privati nel caso di società semplice, di fatto o irregolare;
- c) dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto;
- d) per i barbieri e parrucchieri, della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione (del titolare o soci addetti - se impresa artigiana - o del direttore dell'azienda - se impresa non artigiana -, così come previsto dall'art.2 della legge 14/2/1963 n.161, sostituito dall'art.2 della legge 23/12/1970, n.1142, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare); per gli estetisti, della corrispondente qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o della maggioranza dei soci - uno nel caso di due soci - se trattasi di impresa artigiana, ovvero della persona cui viene attribuita la responsabilità tecnico-professionale dell'attività se impresa non artigiana;
- e) della certificazione, ai sensi dell'art.2 della legge 23/12/1982 n.936, che nei confronti del titolare dell'impresa o legale rappresentante (se società) non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27/12/1956 n.1423, ovvero provvedimenti indicati nel 2° e 3° comma dell'art.10 nonché negli artt. 10/ter e 10/quater della legge 31/05/1965 n.575 e successive modificazioni.

ART. 6 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima

dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.

2. Per la determinazione della distanza minima, il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti zone:

- 1 - CODIGORO Capoluogo
- 2 - MEZZOGORO
- 3 - TORBIERA
- 4 - PONTEMAODINO
- 5 - POMPOSA
- 6 - VOLANO
- 7 - PONTELANGORINO
- 8 - ITALBA
- 9 - CAPRILE

Tenuto conto delle caratteristiche predette e della superficie abitata di ogni singola zona, viene attuato, per il calcolo della distanza minima, un procedimento che consente di distribuire gli esercizi in modo uniforme sul territorio servito, definendo una distanza minima tra esercizi dello stesso tipo. Detta distanza si calcola secondo la seguente formula:

$$D = \sqrt{\frac{S}{\frac{P}{Q} : \frac{A}{E}}}$$

in cui

- D = distanza minima in metri
S = superficie abitata della zona in metri quadrati
P = popolazione residente in unità, con riferimento ai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione
Q = numero dei residenti ritenuto ottimale per ogni addetto
A = numero addetti in attività
E = numero di esercizi in attività

3. Per la zona 1) CODIGORO-Capoluogo, la popolazione residente è aumentata del 5% del restante territorio comunale al fine di considerare la popolazione fluttuante verso tale zona.
4. Il numero di addetti in attività è accertato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il 15 febbraio di ogni anno, i titolari di autorizzazione per barbiere, parrucchiere per uomo e donna, mestieri affini ed estetisti sono tenuti a comunicare al Sindaco il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno

precedente distintamente per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale, e/o con contratto di formazione lavoro o di apprendistato, al fine di calcolare la distanza minima tra un esercizio e l'altro.

6. Sono considerati addetti: il titolare, i soci (indipendentemente dal possesso della qualificazione professionale) che prestano la loro opera in caso di società aventi i requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985, le persone responsabili in caso di società non aventi i requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente esclusi gli apprendisti e il personale che presta la propria opera con contratto di formazione-lavoro.
7. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è determinato come segue:
 - un addetto ogni 600 residenti per l'attività di BARBIERE;
 - un addetto ogni 350 residenti per l'attività di PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA;
 - un addetto ogni 1.000 residenti per l'attività di ESTETISTA.
8. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio appartenente allo stesso tipo anche se ubicato in altra zona.
9. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è determinata annualmente dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.
10. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore.
11. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
12. A coloro che per formare una società hanno rinunciato alla propria autorizzazione, è consentito, entro il termine di

Attenzione! L'art. 6 è stato integrato con inserimento del punto 11/bis (vedi delibera C.C. di modifica del presente regolamento N. 165 del 21.12.1995).

3 anni dal rilascio della autorizzazione alla società, in caso di recesso dalla stessa, di ottenere un'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio per il tipo di attività precedentemente svolta nella stessa zona di provenienza nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi preesistenti calcolata in misura del 50% di quella stabilita per quella zona.

ART. 7 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, MESTIERI AFFINI ED ESTETISTA

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente art.6 e delle superfici minime di cui al successivo art.8.
2. In deroga a quanto sopra, in caso di comprovata necessità, sentita la Commissione comunale, il Sindaco autorizza:
 - a) il trasferimento nell'ambito della stessa zona ovvero da zone più sature a zone meno sature di esercizi, ad una distanza minima pari al 50% di quella stabilita all'art.6 nell'ipotesi di sfratto esecutivo non per morosità, da documentare.
Il grado di saturazione delle singole zone è dato dal rapporto popolazione residente e numero degli esercizi esistenti dello stesso tipo;
 - b) il trasferimento ad una distanza dall'esercizio precedente inferiore a quella minima fissata per quella zona a condizione che la distanza dagli altri esercizi preesistenti dello stesso tipo non sia inferiore a ml. 50;
 - c) il trasferimento ad una distanza superiore a quella in precedenza esistente dagli esercizi più vicini dello stesso tipo a condizione del rispetto della distanza minima dagli altri esercizi;
 - d) il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, da documentare.

ART. 8 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Attecuriale!

*L'art. 7 è stato integrato, con aggiunta - al punto 2) - di un ulteriore comma contrassegnato con la lettera e)
[vedi delibera C.C. di modifica del presente regolamento
N.165 del 21.12.1995]*

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'autorizzazione alla apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) BARBIERI e PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) ESTETISTI, mq. 14.
2. Per l'esercizio dell'attività di mestieri affini e di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
3. Fatta eccezione per l'attività di mestieri affini e di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art.9. Per barbieri e parrucchieri per uomo e donna, qualora la superficie dei locali per l'esercizio dell'attività risulti inferiore a mq.10, l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.
4. I limiti sopra indicati possono essere derogati soltanto in caso di urgenti ed accertate necessità e con decisione motivata.

ART. 9 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento debbono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas. Il locale deve comunque essere ben areato mediante adeguato aspiratore meccanico.
2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori (ad esclusione dei ripostigli e dei magazzini) i pavimenti e le pareti - fino ad un'altezza di mt.2,00 - devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.
3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività,

per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente areati (naturale e/o artificiale) per un facile e rapido ricambio d'aria.
5. Ogni esercizio deve essere provvisto di almeno un servizio igienico proprio munito di antibagno, anche qualora l'esercizio di parrucchiere o affine preveda come utenti entrambi i sessi), con le seguenti caratteristiche:
 - pareti rivestite con materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad almeno mt.2 dal suolo;
 - vano antilatrina (integralmente separato dal vano latrina) con:
 - a) lavandino dotato di erogatore di acqua di tipo a pedale o a fotocellula;
 - b) distributore automatico di sapone;
 - c) salviette monouso (e relativo contenitore per i rifiuti con coperchio a pedale) o aria calda;
 - vano latrina con:
 - a) vaso a caduta d'acqua (con esclusione delle turchie) con scarico automatico o comandato.L'areazione dell'unità igienica deve essere consentita mediante finestrino di areazione aprentesi all'esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,60. La finestra del servizio igienico dovrà essere dotata di zanzariera. Qualora non sia possibile giovare di areazione naturale, i servizi igienici dovranno essere areati artificialmente nel rispetto della normativa vigente.
6. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia e disinfezione giornaliera. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di

parrucchiere devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati giornalmente;

b) i rasoi devono essere monouso. Gli altri strumenti taglienti che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere preferibilmente monouso o sterilizzati dopo l'utilizzo, con mezzi fisici.

Le procedure di sterilizzazione da utilizzare (in tutti i casi di contaminazione degli strumenti con sangue) sono le seguenti:

- autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti;
- calore secco a 170°C per 2 ore;
- chemioclave.

Nel caso di materiali non trattabili mediante calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione di alto livello:

- disinfezione chimica (deve essere limitata ai casi in cui non è possibile applicare la sterilizzazione).

E' necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l'attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l'efficacia del procedimento.

Disinfettanti e loro concentrazioni indicati per la disinfezione di alto livello:

DISINFETTANTE	CONCENTRAZIONE
Cloroderivati	0,1 - 0,5%
Iodofori	2,5% di iodio
Glutaraldeide	2%

E' opportuno l'uso di guanti di vinile, di lattex o di gomma a seconda dei diversi utilizzi a salvaguardia dell'operatore stesso durante le manovre di disinfezione e pulizia;

c) nelle attività di manicure o pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

d) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatori.

E' proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori;

e) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente pulite meccanicamente, lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

f) tutti gli attrezzi, in genere occorrenti per l'attività, devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati o sterilizzati (come al punto b);

g) tinture, fissativi ed altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti prescritti dal D.M. 18/6/1976 e successive modifiche;

h) le tinture, i fissativi e gli altri preparati impiegati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;

i) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

l) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili deve evitarsi che nell'esercizio siano accese fiamme;

m) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;

n) prima di iniziare ciascun servizio, il relativo addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

10. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

11. Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica.

12. I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

Cassati
con delib.
N° 86 del
30/09/05

11 13. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria di cui al successivo articolo 10 - comma 4° - deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

12 14. Le domande tendenti ad ottenere la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione dell'esercizio;

c) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi;

d) relazione, in duplice copia, sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro e sui procedimenti tecnici che saranno usati, nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate e loro caratteristiche tecniche descritte da un tecnico abilitato o riconosciuto dalla ditta fornitrice;

e) copia fotostatica del libretto di idoneità sanitaria del richiedente rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica;

f) denuncia, al Settore Impiantistico ed Antinfortunistico dell'U.S.L., per gli impianti elettrici a norma C.E.I.;

g) denuncia, al Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro della U.S.L., ogniqualvolta ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n.303 del 1956;

h) copia dell'autorizzazione allo scarico;

i) copia del certificato di agibilità.

N.B.

Per il documento di cui alla lettera h), si veda quanto disposto dall'art.38/bis "REGIME TRANSITORIO" della deliberazione consiliare n.46 del 16/4/1993, contenente "Modifica al Regolamento comunale per il servizio delle fognature - Agibilità per i negozi".

ART. 10 - DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo

svolgimento delle attività di cui all'art.1 devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- ragione sociale, sede e numero di codice fiscale dell'eventuale organismo societario rappresentato;
- ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- dichiarazione di consenso al controllo da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione nel caso contemplato dal 4° comma dell'art.3.

2. Alle domande devono essere allegati:

- a) qualificazione professionale del richiedente certificata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato;
- b) documento attestante l'emancipazione dei minori;
- c) copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini extracomunitari;
- d) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio dove dovranno essere localizzati i locali interessati;
- e) pianta planimetrica dell'esercizio, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- f) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti, per motivi di interesse pubblico.

3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica di cui alla lettera e) del precedente 2° comma dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale e alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia al fine di valutare altresì l'idoneità della abitazione in relazione al numero di persone ivi residenti.

4. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono produrre:

a) dichiarazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti che saranno usati e al personale addetto rilasciata dal servizio di Igiene Pubblica con relativi allegati;

b) documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di locazione o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.);

c) copia autentica dell'atto costitutivo della società, registrato presso la Cancelleria del Tribunale, nel caso di società diverse da quelle previste dalla legislazione sull'artigianato;

d) certificato di agibilità del locale (nel caso di locale di nuova costruzione) o certificato di cambio di destinazione d'uso (se il locale era precedentemente adibito ad uso diverso).

Detta documentazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa (nel caso in cui il ritardo nella presentazione dei documenti non sia da imputarsi all'interessato, questi potrà chiedere una proroga del suddetto periodo).

5. Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, le imprese iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane hanno l'obbligo di comprovare l'avvenuta iscrizione.

ART. 11 - DOMANDE DI TRASFERIMENTO

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità di cui al 1° comma del precedente art.10 e devono essere accompagnate:

- dagli allegati di cui alle lettere d), e), f) del 2° comma del precedente art.10 e dalle documentazioni previste al comma 3° dello stesso articolo;

- dall'autorizzazione formale in atto.

2. Dopo l'accoglimento della domanda di trasferimento e prima del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve produrre un documento comprovante la definitiva

disponibilità dei locali ed il certificato attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle apparecchiature impiegate, delle suppellettili destinate allo svolgimento della attività. Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine previsto dal 4° comma del precedente art.10, pena l'archiviazione della domanda stessa.

ART. 12 - SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art.10 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata nello stesso articolo al secondo e quarto comma. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere prodotto regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto. L'eventuale assenza del bagno non pregiudica l'accoglimento della domanda di subingresso, fermo restando quanto disposto dal 2° comma del successivo art.20.
2. Non è ammesso il subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non rispondenti ai requisiti prescritti nei precedenti artt. 3 e 9.
3. E' ammesso il proseguimento dell'attività da parte del subentrante, purchè la richiesta di voltura sia presentata prima dell'inizio dell'attività medesima e lo stesso sia in possesso della qualifica professionale e del libretto sanitario.

ART. 13 - INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato - qualora intendano continuare l'attività del titolare - debbono richiedere, entro il termine di sei mesi dalla data dell'evento, pena la decadenza dell'autorizzazione, l'intestazione dell'autorizzazione stessa per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualifica professionale, purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 14 - DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE -
SOSPENSIONI TEMPORANEE - CESSAZIONE
DELL'ATTIVITA'

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.5 decade in caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art.5;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre tre mesi;
 - d) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal citato art.9;
 - e) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore.
3. Il Sindaco può, per comprovate necessità, o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.
5. Salva l'ipotesi prevista dall'art.17, 4° comma, l'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività. In caso di recidiva, viene revocata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo di inoltrare apposita rinuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla data della cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ART. 15 - COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

**ART. 16 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE,
DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA'
SANITARIA**

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

**ART. 17 - CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI
ESERCIZI**

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini sono adottati con ordinanza del Sindaco, su proposta delle Organizzazioni di categoria, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art.2.
2. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.
3. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
4. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati e sentita la Commissione comunale, può autorizzare:
 - a) la deroga al calendario ed agli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;
 - b) la chiusura degli esercizi per una sola volta alla settimana oltre il turno di chiusura infrasettimanale per i titolari delle autorizzazioni di cui al 2° comma dell'art.4.

ART. 18 - VIGILANZA

1. Gli agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono attività previste nel presente Regolamento.

ART. 19 - SANZIONI

1. Le sanzioni sono quelle contemplate dalle diverse leggi e regolamenti comunali in materia.
2. In caso di esercizio senza autorizzazione, il Sindaco ne ordina la cessazione e dispone l'esecuzione forzata del provvedimento in caso di mancata ottemperanza.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie negli importi determinati con apposita ordinanza sindacale in rapporto alle diverse violazioni.

ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio della attività di parrucchiere per uomo e donna, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta, corredata della necessaria documentazione e quindi anche della corrispondente qualificazione professionale, sia presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
 - vengano rispettate le superfici minime di cui all'art.8;
 - sia dichiarata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, della attrezzatura e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività, ad eccezione dell'obbligatorietà dei servizi igienici.L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco.
2. Entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli esercizi nei quali vengono svolte le attività disciplinate dal precedente art.1 hanno l'obbligo di dotarsi dei servizi igienici,

fatta salva l'ipotesi di concreta impossibilità da documentarsi.

3. L'obbligo di dotarsi dei servizi igienici ha vigore immediato nei casi in cui vengano eseguiti ampliamenti dei locali sede dell'esercizio, con o senza modifiche della titolarità.
4. Le domande di apertura, di trasferimento, ecc. che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano già state esaminate, con parere favorevole - da parte della competente Commissione comunale - si ritengono valide, secondo i criteri previsti dal Regolamento comunale approvato con provvedimento consiliare n.174 del 2/10/1973, modificato con provvedimento consiliare n.148 del 9/12/1976.
5. La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive documentazioni in caso di apertura, trasferimento, sospensione, cessazione delle attività contemplate nel presente Regolamento.
6. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento e fino al 31 marzo successivo, le distanze minime il cui rispetto è condizione per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento degli esercizi esistenti, sono quelle indicate nell'allegato C): quanto riportato è conseguente al calcolo effettuato sulla base dei dati acquisiti al 31/12/1993.

ART. 21 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione. Ai fini dell'applicazione del nuovo Regolamento, per quanto concerne le distanze di cui all'art.6, si fa riferimento alle distanze calcolate sulla base dei dati acquisiti al 31/12/1993 ed indicati nell'allegato C).
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con provvedimento consiliare n.174 in data 2/10/1973, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. - Sez. di Ferrara - in data 2/11/1973 con atto n.24918/1, modificato con provvedimento consiliare n.148 in data 9/12/1976, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. - Sez. di Ferrara - in data 30/12/1976 con atto n.30889/3.

* * * * *

SUPERFICIE ABITATA NELLE SINGOLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1.	CODIGORO Capoluogo	mq.	3.345.000
2.	MEZZOGORO	mq.	1.000.000
3.	PONTELANGORINO	mq.	949.000
4.	PONTEMAODINO	mq.	521.000
5.	CAPRILE	mq.	235.000
6.	ITALBA	mq.	235.000
7.	POMPOSA	mq.	214.000
8.	TORBIERA	mq.	73.000
9.	VOLANO	mq.	104.000

* * * * *

INDICAZIONI PER LE PROCEDURE DI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE
NELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, AFFINE ED ESTETISTA

Le indicazioni che seguono sono desunte dal documento "Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV nelle strutture di diagnosi e cura" stilato dalla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS e che prende in considerazione anche le procedure sopraindicate.

Tutti gli strumenti taglienti ed appuntiti (es. aghi) che vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei devono essere preferibilmente monouso o sterilizzati dopo l'utilizzo, con mezzi fisici.

Le procedure di sterilizzazione da utilizzare (in tutti i casi di contaminazione degli strumenti con sangue) sono le seguenti:

- autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti;
- calore secco a 170°C per 2 ore;
- chemioclave.

Non sono efficaci per sterilizzare gli strumenti di cui sopra gli apparecchi che adottano le applicazioni di raggi ultravioletti.

Nel caso di materiali non trattabili mediante calore è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione di alto livello:

- disinfezione chimica (deve essere limitata ai casi in cui non è possibile applicare la sterilizzazione).

E' necessario assicurarsi che gli strumenti siano stati adeguatamente puliti e che l'attività e la concentrazione dei disinfettanti garantiscano l'efficacia del procedimento. Disinfettanti e loro concentrazioni indicati per la disinfezione di alto livello:

DISINFETTANTE	CONCENTRAZIONE
Cloroderivati	0,1 - 0,5%
Iodofori	2,5% di iodio
Glutaraldeide	2%

PROCEDURE PER UN'EFFICACE DISINFEZIONE

- 1) Gli strumenti contaminati vengono lavati con detergenti e strofinati accuratamente sotto acqua corrente previo utilizzo di guanti protettivi antitaglio;
- 2) vengono sciacquati;

- 3) infine si procede alla disinfezione ad alto livello con uno dei disinfettanti sopraelencati seguendo rigorosamente le modalità di utilizzo ampiamente specificate nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta del prodotto commerciale.

* * * * *

DISTANZE DI CUI ALL'ART.6 CALCOLATE SULLA BASE DEI DATI
ACQUISITI AL 31/12/1993

		BARBIERI	PARRUCCH.	ESTETISTI
1. CODIGORO Capoluogo	mt.	540	462	800
2. MEZZOGORO	mt.	508	388	=
3. PONTELANGORINO	mt.	664	507	858
4. PONTEMAODINO	mt.	559	426	=
5. CAPRILE	mt.	437	333	=
6. ITALBA	mt.	686	526	=
7. POMPOSA	mt.	=	470	=
8. TORBIERA	mt.	=	=	=
9. VOLANO	mt.	=	523	=

* * * * *

